ALLEGATO V (articolo 54)

MEZZI DI SALVATAGGIO E DOTAZIONI DI SICUREZZA MINIME DA TENERE A BORDO DI IMBARCAZIONI E NATANTI DIPORTO IN RELAZIONE ALLA DISTANZA DALLA COSTA O DALLA RIVA

SPECIE DI NAVIGAZIONE (la "x" indica l'obbligatorietà - il numero tra parentesi indica la quantità)

A) Dotazioni di sicurezza per le unità da diporto (con o senza marcatura CE)											
	Senza alcun limite	Entro 50 miglia	Entro 12 miglia	Entro 6 miglia	Entro 3 miglia	Entro 1 miglia	Entro 300 metri	Nei fiumi , torrenti e corsi d'acqua			
zattera di salvataggio (per tutte le persone a bordo)	×	x									
apparecchi galleggianti (per tutte le persone a bordo)			x		4						
cinture di salvataggio (una per ogni persona a bordo)	x	x	х	х	x/	х		×			
salvagente anulare con cima	x (1)	x (1)	x (1)	x (1)	x (1)	x (1)		x (1)			
boetta luminosa	x (1)	x (1)	x (1)	x (1)	L						
boetta fumogena	x (3)	x (2)	x (2)	x (2)	x (1)						
bussola e tabelle delle deviazioni (a)	х	х	x								
Orologio	×	×	Λ								
Barometro	x	х									
Binocolo	х	х	X								
carte nautiche della zona in cui si effettua la navigazione (b)	×	х)								
strumenti da carteggio	х	x/									
fuochi a mano a luce rossa	x (4)	x (3)	x (2)	x (2)	x (2)						
razzi a paracadute a luce rossa	x (4)/	x (3)	x (2)	x (2)							
cassetta di pronto soccorso (c)	х	x									
fanali regolamentari (d)	_x	x	x	х	×						
apparecchi di segnalazione sonora (e)	×	х	х	х	×						
strumento di radioposizionamento (LORAN , GPS)	x	x									
apparato VHF	х	x	х								
riflettore radar	x	х									
E.P.I.R.B (Emergency Position Indicating Radio Beacon)	x										

B) Ulteriori dotazioni di sicurezza per le unità senza marcatura CE

Pompa o altro attrezzo di Esaurimento	х	х	x	x	х	x	
Mezzi antincendio - estintori : come indicato nella Tabella 1 (estintori) (f)	×	×	×	x	×	×	

- le tabelle delle deviazioni sono obbligatorie solo per le imbarcazioni da diporto.
- è consentito l'uso di cartografia elettronica conforme al decreto del Comandante generale del Corpo delle
 - capitanerie di porto 10 luglio 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 193 del 19 agosto 2002.
 - secondo la tabella D allegata al decreto del Ministero della sanità 28 maggio 1988, n. 279.
- nel caso di navigazione diurna fino a dodici miglia dalla costa, i fanali regolamentari possono essere sostituiti con una torcia di sicurezza a luce bianca.
- per le unità aventi una lunghezza superiore a 12 metri è obbligatorio anche il fischio e la campana (la campana
- può essere sostituita da un dispositivo sonoro portatile). i natanti, indipendentemente dalla potenza del motore, devono avere a bordo solo un estintore. Per le imbarcazioni, il numero degli estintori e la capacità estinguente sono stabiliti nella tabella 1 (estintori), lettera B).